All'Azienda Sanitaria Locale Foggia
Dipartimento Farmaceutico Territoriale Provinciale
Via Montegrappa n. 25
71121 FOGGIA

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso dell'Ordine dei farmacisti ai dati statistici relativi alle prescrizioni mediche.

L'ente in indirizzo ha chiesto a questa Commissione di chiarire se il locale Ordine dei Farmacisti possa accedere ai dati statistici riguardanti prescrizioni farmaceutiche rilasciate da alcuni medici generali per propri assistiti, al fine di istruire un procedimento disciplinare nei confronti di un farmacista iscritto all'ordine.

In particolare, l'Asl istante dubita della legittimità della domanda di accesso sia perché la competenza ad eseguire indagini spetta alla magistratura e non all'ordine professionale, parendo sussistere un'ipotesi di reato piuttosto che un'infrazione disciplinare, sia perché le informazioni richieste violerebbero la privacy del titolare della farmacia e di alcuni medici.

La Commissione rappresenta che la tutela del diritto alla riservatezza non costituisce motivo sufficiente per negare l'esibizione dei dati statistici richiesti, poiché il diritto di accesso prevale sull'esigenza di riservatezza ogni volta che ciò sia necessario per la difesa di interessi giuridicamente rilevanti, come previsto dall'art. 24 della legge n. 241/1990.

Pertanto, il diritto di accesso non può essere negato quando, come nella specie, un ordine professionale abbia la necessità di acquisire informazioni per avviare un procedimento disciplinare nei confronti di un proprio iscritto, senza che l'amministrazione possa valutare l'effettiva utilità delle notizie in relazione alle attribuzioni dell'ordine accedente.

Al Dr. .....
Responsabile URP del Comune di Vittoria (RG)
urp@pec.comunevittoria.gov.it

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto del consigliere comunale di accedere agli atti istituzionali mediante uso delle tecnologie informatiche.

Il responsabile dell'URP del Comune di Vittoria si preoccupa che la richiesta di accesso pervenuta da due consiglieri comunali (appartenenti tra l'altro al medesimo gruppo consiliare) relativa ad un ingente mole di documenti concernenti, in particolare, i progetti delle installazioni fotovoltaiche, possa "paralizzare" lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio copie, comportando anche elevati costi. Chiede, pertanto, a questa Commissione il parere se l'ente possa "….*opporsi temporaneamente alla riproduzione e alla consegna interrompendo i termini delle richieste, richiedendo nel contempo alle ditte che hanno presentato i progetti di rinviare il tutto in formato digitale e, consegnare ai consiglieri i files dei progetti evitando….spreco di tempo e denaro*".

La Commissione ha già avuto modo di affermare che:

1) l'esercizio dell'incondizionato diritto dei consiglieri comunali riconosciuto dall'art. 43 TUEL deve essere concordato con l'amministrazione comunale, allorché il contenuto complesso dei documenti richiesti renda gravoso il suo adempimento pregiudicando il regolare espletamento dell'ordinaria attività amministrativa dell'Ente o comporti anche spese di copia che potrebbero essere evitate (cfr. plenum del 22.02.2011);

2) il ricorso a supporti magnetici è uno strumento di accesso certamente consentito al consigliere comunale che consente non solo di risparmiare denaro pubblico (pur a fronte dell'iniziale investimento per le acquisizioni sia dell'hardware che del software), ma anche minori tempi di lavorazione delle richieste di accesso, con più conveniente utilizzazione del personale preposto alle relative incombenze (cfr plenum del 10.1.2011).

Alla luce di tali principi, la soluzione prospettata dal Comune pare corretta, fermo restando che l'accesso non potrà essere differito *sine die* o sino al momento in cui l'ente abbia ottenuto i files dei progetti da parte delle ditte presentatrici senza consentire, nelle more dell'adeguamento, che i consiglieri comunali possano visionare i progetti, acquisendo tutte le informazioni che, ai sensi dell'art. 43 del T.U. n. 267/2000 hanno diritto di conoscere.

.....
.....@crabruzzo.it

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine alla competenza del Difensore Civico regionale.

L'istante ha chiesto a questa Commissione di esprimere parere in merito alla competenza del difensore civico regionale sulle determinazioni negative inerenti il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali, non essendo chiaro se debba applicarsi l'art. 25 della legge n. 241/1990 (che attribuisce una competenza ripartita tra Commissione per l'accesso e difensore civico) ovvero l'art. 43 TUEL (che - a dire dell'istante - implicherebbe la competenza del Tar o della Commissione per l'accesso).

La Commissione osserva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006 si evince - sul piano procedurale - come la Commissione sia competente a decidere sui ricorsi avverso i dinieghi, espressi o taciti, o i differimenti di accesso, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato art. 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

In tale chiarissimo contesto normativo, non hanno quindi alcun pregio giuridico i dubbi manifestati dall'istante, poiché la disposizione dell'art. 43 TUEL (che attribuisce la prerogativa dell'accesso ai consiglieri comunali) è norma di diritto sostanziale che non incide sull'ambito di applicazione delle citate disposizioni in tema di competenza a decidere sulle determinazioni negative dell'accesso.

A .....
.....@postacertificata.gov.it

e p.c. Ministero Affari Esteri
Consolato Generale d'Italia a Toronto
con.toronto@cert.esteri.it

OGGETTO: Modalità di tutela del cittadino in caso di inottemperanza da parte della PA a decisioni rese dalla Commissione per l'accesso.

L'istante, a seguito di favorevoli decisioni rese da questa Commissione, rappresenta che aveva richiesto al Console Generale d'Italia a Toronto di poter accedere ad alcuni atti di interesse. Precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consolato (nella nota prot n. 5113 del 13.4.2012), l'amministrazione non avrebbe ottemperato alle predette pronunce, così perpetuando l'atteggiamento ostruzionistico all'accesso. Ha chiesto pertanto a questa Commissione di esprimere un parere in merito alla vicenda.

In caso di perdurante ritardo dell'amministrazione nel concedere l'accesso, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione - nell'esercizio della propria attività consultiva o giustiziale - non può obbligare l'amministrazione, difettando in capo alla prima poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art. 25 legge n. 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso.

Sig. .....
.....@tiscali.it

OGGETTO: Richiesta parere in ordine al diritto di accesso da parte degli "eredi" alla documentazione medica del de cuius.

L'istante, nell'interesse del proprio padre – di cui asserisce la qualità di coerede legittimo di una zia – chiede il parere su una richiesta di accesso, in esito alla quale la ASL 2 di Milano

avrebbe risposto (presumibilmente in via informale), differendone l'accoglimento dopo l'instaurazione di giudizio.

La richiesta attiene all'acquisizione di documentazione medica (cartelle cliniche, relazione), formata dall'Azienda sanitaria in occasione della concessione della pensione di invalidità alla de cuius, al fine di verificare lo stato di infermità mentale della parente in vista dell'impugnativa giudiziale del testamento olografo.

Tanto premesso, questa Commissione ritiene che, qualora l'avente causa fornisca la prova della sua qualità di erede legittimo, sussistano tutti gli elementi per l'accoglimento dell'istanza di accesso in suo favore, in quanto titolare di un interesse diretto, attuale e concreto ad ottenere la documentazione medica della de cuius al fine di curare e difendere i propri interessi nell'instaurando giudizio civile.

Del resto, il diritto di accesso non può essere intaccato o subordinato all'effettiva utilità "in

giudizio" dei documenti richiesti, non potendo l'amministrazione ingerirsi nelle strategie difensive della parte né comunque anticipare una valutazione sulla rilevanza della documentazione richiesta nel giudizio di merito che spetta esclusivamente al giudice (Consiglio di Stato n. 741/2009).

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio

## Fatto

Il sig. ....., in servizio presso l'ufficio legale della Direzione provinciale di Viterbo dell'Agenzia delle Entrate e inquadrato nella terza Area F4, ha chiesto l'accesso al proprio fascicolo personale contenente la documentazione relativa alla procedura per il passaggio alla fascia F5, cui l'odierno ricorrente ha preso parte. Parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso, ricordando al richiedente la necessità di presentare in modo formale la domanda ostensiva e l'esigenza di indicare gli atti oggetto della richiesta.

Contro tale determinazione, lo ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 19 maggio u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 23 maggio l'amministrazione resistente ha inviato alla Commissione memoria difensiva.

## Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano il ricorrente medesimo e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "…il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 legge n. 241 del 1990" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

Prive di pregio, inoltre, le ragioni opposte dall'amministrazione – sia in sede di diniego che di memoria difensiva – in merito alla necessità di indicare gli atti oggetto della domanda di accesso. A tale riguardo si osserva che il diritto di accesso è funzionale alla conoscenza del contenuto di documenti di cui, al momento in cui è formulata la domanda, si ignora il contenuto. Pertanto la necessità di circoscrivere l'area dei documenti richiesti dall'accedente può ritenersi soddisfatta, come nel caso di specie, allorché si chieda di prendere visione ed eventualmente di estrarre copia del fascicolo concernente gli atti formati e detenuti in relazione ad una procedura concorsuale di riqualificazione.

Per i suesposti motivi il ricorso merita di essere accolto.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Nuova Computa di ..... & C. s.a.s.
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino

## Fatto

..... in proprio e ..... in proprio e quale rappresentante della società Nuova Computa s.a.s., dopo avere ricevuto tre avvisi di accertamento relativi ad alcune autorizzazioni, hanno chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

a. 58104 – 2011 del 3.0.32011 per Nuova Computa S.a.s.;
b. 58095 - del 3.03.2011 2011 per dott. .....;
c. 58098 – 2011 del 3.03.2011 per dott.ssa .....

L'Agenzia resistente, con provvedimento del 23 marzo ha comunicato che gli atti richiesti riguardano l'attività di controllo per gli anni d'imposta 2007 e 2008, che l'attività accertatrice è terminata con l'emissione e la notifica di atti di accertamento limitatamente all'anno d'imposta 2007, mentre per l'anno d'imposta 2008 l'istruttoria è ancora in corso di svolgimento. Pertanto, l'amministrazione ha differito l'accesso fino alla fase di pendenza del procedimento tributario.

Avverso il provvedimenti di differimento ..... e ..... hanno presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 9 maggio ha comunicato a questa Commissione che i fatti alla base dell'accertamento per l'anno 2007 sono i medesimi a fondamento dell'accertamento dell'anno 2008 e, che l'ostensione dei documenti determinerebbe una compromissione dell'attività accertativa in corso.

## Diritto

Questa Commissione non si discosta dall'orientamento prevalente della giurisprudenza secondo il quale "la norma contenuta nell'art. 24, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, deve essere intesa nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di "segretezza" nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2008 n. 5144).

Pertanto, il ricorso è fondato solo relativamente alla richiesta di acquisizione dei documenti relativi all'anno di imposta 2007, valendo per il 2008 il differimento fino alla conclusione del procedimento.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Maresciallo capo CC .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa – Dir. Gen. Personale Militare

## Fatto

L'istante ha chiesto il 10 marzo 2012 all'Amministrazione in epigrafe accesso alla documentazione relativa alla formazione del giudizio di idoneità e del punteggio e riguardanti i marescialli capo transitati il 31 dicembre 2010 al grado di M.A.S.U.P.S. a seguito della frequenza del 45° corso A.S., poiché, avendo partecipato a tale procedura, tali atti gli sono necessari per la tutela dei propri interessi di carriera ed economici.

Il 3 maggio 2012, dolendosi della mancata risposta dell'Amministrazione, il ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

## Diritto

La Commissione ritiene di dover accogliere l'odierno gravame.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 legge 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso (cfr. TAR Campania n. 2801/05).

Per quanto si riferisce all'odierno gravame, in particolare, l'interesse dell'accedente attiene non soltanto ad una corretta valutazione della sua posizione in sé considerata ma anche ad una corretta valutazione della sua posizione con riferimento alle altre, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua sfera giuridica. Oltre al fatto che la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Va infine aggiunto, riguardo il fatto che gli atti richiesti potrebbero riportare dati personali di terzi, che il diritto di accesso è prevalente sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente, ciò soprattutto quando, al fine di verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, occorra provvedere ad un esame comparativo delle varie posizioni da essa valutate.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione, entro trenta giorni.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Presidenza del Consiglio dei Ministri – rappresentanza del Governo per la regione Sardegna

## Fatto

L'istante, guardia forestale della regione Sardegna, ha chiesto il 4 aprile 2012 all'Amministrazione in epigrafe copia della documentazione relativa alla sospensione dalla qualità di agente di pubblica sicurezza. Il 6 aprile la Rappresentanza ha comunicato il diniego all'accesso, in quanto carente di motivazione e identica a identica istanza già soddisfatta il 7 ottobre 2011. Il 30 aprile 2012 avverso tale diniego il ..... ha presentato ricorso a questa Commissione. Memoria di parte resistente insiste per il diniego, precisando che l'odierna richiesta ostensiva, identica ad altra già soddisfatta il 7 ottobre 2011, è identica anche ad altra del 5 agosto 2011, respinta all'epoca sulla scorta del parere reso in un caso analogo dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.

## Diritto

Questa Commissione ritiene sussistente l'interesse dell'odierno ricorrente ad accedere ai documenti chiesti, nulla rilevando la mancata indicazione del motivo presupposto, poiché, quando il documento oggetto della richiesta di accesso riguarda il ricorrente stesso e l'accesso è del tipo endoprocedimentale, secondo costante orientamento del giudice amministrativo "il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse giuridicamente rilevante risulta già normativamente qualificato dagli artt. 9 e 10 della legge n. 241/90".

Non appare poi condivisibile motivo di diniego obiettare che i documenti chiesti oggi sono gli stessi ostesi in passato: risulta eccessivo, a prudente giudizio di questo consesso, qualificare come emulativa un'istanza di accesso a motivo della mera sussistenza di un solo precedente episodio satisfattivo del medesimo interesse, stante l'astratta plausibilità che la rinnovazione della richiesta sia motivata, ad esempio, dalla perdita materiale degli atti.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a rivedere le proprie determinazioni, entro trenta giorni, sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Equitalia Sardegna S.p.a.

## Fatto

Il ricorrente quale destinatario di una cartella esattoriale, indicata nell'istanza di accesso, ha chiesto all'Amministrazione resistente, in data 29 dicembre 2011, di potere accedere ai seguenti documenti:

A) copia xenografica della relata di notifica, poiché nella copia – in carta chimica – in suo possesso sia la firma che la data risultano illeggibili;

B) nome e cognome del messo notificatore, con relativo atto di nomina ed autorizzazione a esercitare nel territorio di Cagliari;

C) natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore di Equitalia S.p.a. o di società private che agiscono in nome e per conto della stessa, con richiesta di indicazione del nominativo della suddetta persona giuridica, con indicazione di tutti i dati della stessa;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle Finanze delle società private abilitate all'affidamento del servizio riscossioni e notificazioni;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) per ogni messo notificatore copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex legge 296/06;

H) ogni altro utile documento attestante il pieno rispetto, nella procedura di riscossione delle norme di legge contenute negli atti normativi elencati.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente che i documenti sono necessari per verificare la legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione. Equitalia Sardegna S.p.a., con determinazione del 23 gennaio 2012, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettasse di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell'istanza di accesso.

Con ricorso del 25 febbraio 2012, il Sig. ..... adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990 assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 20 marzo 2012 Equitalia Sardegna S.p.a. ha inviato una memoria in cui argomenta il proprio diniego senza nulla eccepire circa la tempestività del ricorso.

La Commissione per l'accesso, con decisione del 27 marzo 2012, dichiarava il ricorso irricevibile perché tardivo.

Successivamente, il Sig. ....., in data il 27 aprile 2012 ha inviato alla Commissione una richiesta di riesame per revocatoria della suddetta decisione.

Nella richiesta di riesame per revocazione il ricorrente afferma di aver ricevuto la comunicazione di diniego parziale in data 26 gennaio 2012, e non in data 23 gennaio 2012 come erroneamente riportato nella decisione impugnata.

## Diritto

Sul gravame presentato dal Sig. ....., la Commissione osserva quanto segue.

Stante le dichiarazioni del ricorrente in merito alle circostanze di aver ricevuto dall'Amministrazione resistente, in merito alla richiesta di riesame, il diniego parziale all'accesso

agli atti in data 26 gennaio 2012, la Commissione accoglie la richiesta di revocazione della propria precedente decisione e per l'effetto accoglie il ricorso in quanto appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità del procedimento esecutivo in questione, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso …… c/ Equitalia Sardegna S.p.a.; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da ……. c/ Equitalia Sardegna S.p.a.).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso in parte qua e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Equitalia Sardegna S.p.a.

## Fatto

Il ricorrente quale destinatario di numerose cartelle esattoriali, indicate nell'istanza di accesso, ha chiesto in data 29 marzo 2012 all'Amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

A) copia xenografica di ogni singola relata di notifica, poiché dalle copie – in carta chimica – in mio possesso sia la firma che la data risultano illeggibili;

B) nome e cognome del messo notificatore, con relativo atto di nomina ed autorizzazione a esercitare nel territorio di Bultei;

C) natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore di Equitalia S.p.a. o di società private che agiscono in nome e per conto della stessa, con richiesta di indicazione del nominativo della suddetta persona giuridica, con indicazione di tutti i dati della stessa;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle Finanze delle società private abilitate all'affidamento del servizio riscossioni e notificazioni;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) per ogni messo notificatore copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex legge 296/06;

H) ogni altro utile documento attestante il pieno rispetto, nella procedura di riscossione delle norme di legge contenute negli atti normativi elencati.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente che i documenti sono necessari per verificare la legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione. Equitalia Sardegna S.p.A., con determinazione del 17 aprile 2012, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettasse di un interesse qualificato, diritto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell'istanza di accesso.

Con ricorso in data 16 maggio 2012 il Sig. ..... adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990 assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 24 maggio 2012 Equitalia Sardegna S.p.a. ha fatto pervenire una memoria in cui argomenta il proprio diniego.

## Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità del procedimento esecutivo in questione, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata

all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso ..... c/ Equitalia Sardegna S.p.a.; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da ..... c/ Equitalia Sardegna S.p.a.).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso in parte qua e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Equitalia Sardegna S.p.a.

## Fatto

Il ricorrente quale destinatario di numerose cartelle esattoriali, indicate nell'istanza di accesso, ha chiesto in data 29 marzo 2012 all'Amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

A) copia xenografica di ogni singola relata di notifica, poiché dalle copie – in carta chimica – in mio possesso sia la firma che la data risultano illeggibili;

B) nome e cognome del messo notificatore, con relativo atto di nomina ed autorizzazione a esercitare nel territorio di Bultei;

C) natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore di Equitalia S.p.a. o di società private che agiscono in nome e per conto della stessa, con richiesta di indicazione del nominativo della suddetta persona giuridica, con indicazione di tutti i dati della stessa;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle Finanze delle società private abilitate all'affidamento del servizio riscossioni e notificazioni;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) per ogni messo notificatore copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex legge 296/06;

H) ogni altro utile documento attestante il pieno rispetto, nella procedura di riscossione delle norme di legge contenute negli atti normativi elencati.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente che i documenti sono necessari per verificare la legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
Equitalia Sardegna S.p.A., con determinazione del 2 maggio 2012, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettasse di un interesse qualificato, diritto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell'istanza di accesso.

Con ricorso in data 16 maggio 2012 la Sig.ra ..... adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990 assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 24 maggio 2012 Equitalia Sardegna S.p.a. ha fatto pervenire una memoria in cui argomenta il proprio diniego.

## Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità del procedimento esecutivo in questione, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata

all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso ..... c/ Equitalia Sardegna S.p.a.; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da ..... c/ Equitalia Sardegna S.p.a.).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso in parte qua e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.